



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VI

Prot.n. 3948

/Uff. VI

Roma,

23 GEN 2003

*Al Dist
Colonna
Terzi
Di Francesco*

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
VIA G.ROSATI,1
71100 FOGGIA

Oggetto: Riserve di legge a favore di docenti con contratto a tempo determinato.-

Con riferimento al quesito di cui alla nota n.9634/4 del 4.11.2002 si comunica che la C.M. n. 248 del 7.11.2000, nella parte intitolata "calcolo a livello provinciale", esplicitamente prevede, come base di calcolo, il numero degli occupati da intendersi come dotazione organica al 1° settembre.

Avendo assunto come base di calcolo un dato su cui rilevano esclusivamente i posti di insegnamento interi e le cattedre, appare conseguente che i posti da destinare a riserva - ove risultino secondo l'apposito prospetto annualmente fornito dal Sistema Informativo - non possono che riguardare posti di insegnamento ad orario intero, da assegnare, nel caso di attribuzione di rapporti a tempo determinato, per supplenza annuale se vacanti e disponibili o per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche se solo disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
ZUCARO

0881795223

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI FOGGIA
Sezione Secondaria di Secondo Grado

Prot. n°9634/4

Foggia, 4.11.2002

Al Ministero
Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale del Personale
della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VI
ROMA

c. p.c.

All'Ufficio Scolastico regionale
Direzione Generale
Via Castromediano, 123
BARI

OGGETTO: Riserve di legge a favore di docenti con contratto a tempo determinato. -

Con C.M. n.248 del 7.11.2000 è stato chiaramente precisato che "...nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge n.68 del 13.3.99 saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti".


Poiché le proposte di assunzione con contratti a tempo determinato riguardano le supplenze annuali e le supplenze fino al termine delle attività didattiche compresi gli spezzoni - orario superiori a sei ore, quest'Ufficio ha applicato il beneficio della riserva anche ai docenti destinatari di questi ultimi contratti, ovviamente nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il sindacato GILDA ha eccepito che il beneficio della riserva della legge n.68/1999 dovrebbe applicarsi solo ai contratti a tempo determinato stipulati fino al 31 Agosto.

A parere di quest'Ufficio l'interpretazione restrittiva del sindacato GILDA vanificherebbe l'applicazione della legge n.68/1999 ai contratti a tempo determinato, poiché dopo le utilizzazioni dei docenti di ruolo e le eventuali immissioni in ruolo, le uniche disponibilità residue sono costituite, nella maggior parte delle classi di concorso, da cattedre o spezzoni orari conferibili fino al 30 Giugno.

Al fine di porre termine in sede di conciliazione al contenzioso esistente in materia, si prega di far conoscere il parere di codesto Ministero in merito.

IL DIRIGENTE
DOTT. FELICE GRASSI



CM/er

5